



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) N. 29 SUL LAVORO FORZATO E
OBBLIGATORIO

Art. 4 (Protocollo 29)

1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del loro status giuridico sul territorio nazionale, abbiano effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l'indennizzo. 2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie perche' le autorità competenti non siano tenute a perseguire le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di attività illecite che esse siano state costrette a svolgere come la conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio.

Versione in vigore dal 29 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 60
Partizione	Protocollo 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2026/protocollo-29-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it